



Federico Gravino

(assegnista di Ricerca in Nuovi movimenti religiosi tra istanze di inclusione e reazioni giuridiche nell'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**Le religioni sul set cinematografico:
gli artt. 403-404 c.p. nelle trame della sceneggiatura ***

*Religions on the film set:
articles 403-404 of the Criminal Code in the plots of the screenplay **

ABSTRACT: Le religioni sono spesso protagoniste sui grandi schermi. I ruoli che interpretano variano a seconda della centralità che l'elemento religioso riveste nella sceneggiatura. Dalle pellicole che rappresentano una fenomenologia del sacro a quelle in cui l'elemento di fede è soltanto una comparsa, la connessione tra cinema e religioni è stretta. Questo rapporto può sollevare problemi giuridici quando la sceneggiatura offende una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o di cose. In questo caso la libertà di espressione artistica del cineasta può entrare in conflitto con la tutela della confessione religiosa e del sentimento religioso dello spettatore. Gli organi giudiziari sono chiamati al bilanciamento di queste libertà di pari livello costituzionale al fine di trasformare l'antagonismo a volte presente sul set cinematografico in co-protagonismo.

Religions are often protagonists on the big screen. The roles they play vary according to the centrality of the religious element in the script. From films that represent a phenomenology of the sacred to those in which the element of faith is only an appearance, the connection between cinema and religions is close. This relationship can raise legal problems when the script offends a religious denomination by vilifying people or things. In this case the freedom of artistic expression of the filmmaker can conflict with the protection of the religious denomination and the religious sentiment of the viewer. The judges are called to balance these freedoms of equal constitutional level in order to transform the antagonism sometimes present on the film set into co-protagonism.

SOMMARIO: 1. Le religioni attrici sui grandi schermi - 2. Blasfemia cinematografica: quando il cineasta offende il sentimento religioso dello spettatore - 3. La censura alla regia: il reato di vilipendio della religione dello

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Contributo parzialmente anticipato con la pubblicazione dello scritto "Pellicole blasfeme. Il vilipendio delle confessioni religiose sui grandi schermi" nel volume "Le religioni al cinema. Dalla censura alla classificazione", a cura di A. FUCCILLO, Merita edizioni, Torino, 2025.

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/29580>



Stato nella settima arte - 4. Giudici in platea tra pluralismo confessionale e libertà di espressione artistica - 5. L'art. 19 Cost. e l'art. 33 Cost. in scena: da antagonisti a coprotagonisti.

1 - Le religioni attrici sui grandi schermi

L'elemento religioso è presente in modo diffuso nelle opere cinematografiche italiane e straniere¹. Questa connessione può sollevare problemi giuridici quando il regista fa proprie le norme religiose per definire, scandire e montare i contenuti della sceneggiatura.

Il legame tra religione e settima arte è risalente nel tempo². Fin dall'invenzione del cinematografo nel 1895³ le pellicole hanno proiettato, seppure con tecniche rudimentali⁴, quadri biblici e sceneggiature a sfondo cristiano⁵. La produzione cinematografica era così incentivata dalla funzione "salvifica" del film "che consente allo spettatore di trarre

¹ Per un approfondimento si rinvia ampiamente a **M. WRIGHT**, *Religion and Film. An Introduction*, I.B. Tauris, London-New York, 2007; **S. CORTELLAZZO, M. QUAGLIA** (a cura di), *Cinema e religione. Forme di spiritualità e di fede*, Celid, Torino, 2008.

² **P. CATTORINI**, *Teologia del cinema. Immagini rivelate, narrazioni incarnate, etica della visione*, EDB, Bologna, 2020, p. 54 ss.; un'approfondita analisi, a partire dalle origini, della connessione tra cinema e religione, che sembrerebbero essere nate insieme, è offerta da **L. ZORDAN**, *Filmare l'invisibile. Linguaggio cinematografico ed esperienze religiose*, in *Annali di studi religiosi*, 4, 2004, p. 129.

³ Per un approfondimento sulla nascita del cinema si rinvia a **S. BERNARDI**, *L'avventura del cinematografo. Storia di un'arte e di un linguaggio*, Marsilio editore, Venezia, 2020; **F. DI GIAMMATTEO**, *Storia del cinema*, Marsilio editore, Venezia, 2019.

⁴ Cfr. **S. PERUGINI**, *Testimoni di fede, trionfatori di audience. La fiction religiosa italiana anni Novanta e Duemila: storie di santi, papi e preti esemplari*, Effatà editrice, Cantalupa (TO), 2011, p. 29, ricorda che il primo film dei fratelli Lumière dal titolo *Vues représentant la vie et la passion de Jésus Christ* è stato proiettato nel 1897. La pellicola era composta da 13 quadri che rappresentavano l'adorazione dei Magi, la fuga in Egitto, l'arrivo a Gerusalemme, il tradimento di Giuda, la resurrezione di Lazzaro, l'ultima cena, l'arresto di Gesù, la flagellazione, l'incoronazione di spine, la crocifissione, il calvario, il sepolcro e la resurrezione.

⁵ La stretta connessione tra cinema e personaggi della Sacra Scrittura è stata il frutto della matrice cristiana che caratterizzava la società contemporanea alla scoperta del cinematografo. Sul punto, **L. BAUGH**, *La rappresentazione di Gesù nel cinema: problemi teologici, problemi estetici*, in *Gregorianum*, 4, 2001, p. 719 ss.; **S. SOCCI**, *L'ombra oscura della religione*, Cadmo, Fiesole, 2002, p. 10 ss.; **A.L. LUCANO**, *Cultura e religione nel cinema*, Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino, 1975, p. 36, ricorda che il primo film cristiano è stato *I.N.R.I.* del 1923 per la regia di Robert Wiene.



benefici dalla visione di storie sacre⁶ o di “dare concretezza alla nozione astratta della divinità”⁷.

La trasformazione della società in senso multireligioso⁸ ha contribuito ad ampliare i contenuti delle rappresentazioni artistiche e, in particolare, di quelle proiettate sul grande schermo⁹. Sono numerosi i film che “rappresentano una fenomenologia del sacro”¹⁰ e sono potenziali strumenti di conversione religiosa dello spettatore¹¹. La pellicola diventa così una modalità di comunicazione della fede e di accesso al trascendente¹², “un cammino esistenziale che deve essere difeso dalla riduzione al virtuale, a un universo puramente digitale che espunge la questione dal senso”¹³.

In alcuni casi, il tema religioso è al centro della sceneggiatura e muove le trame di ogni scena del film¹⁴. Possibili esempi sono *I Dieci Comandamenti* di Cecil DeMille¹⁵, il genere *western* che dà forma a passi

⁶ Cfr. C. FAVA, *La storia del cinema e il «Libro dei Libri»*, in AA.VV., *Il cinema e la Bibbia. Atti del Convegno internazionale organizzato da BIBLIA*, Morcelliana, Brescia, 1999, p. 26 ss.

⁷ C. FORD, *Le cinéma au service de la Foi*, Plon, Paris, 1953, p. 86.

⁸ Sul punto si rinvia ampiamente a M. d'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Pellegrini editore, Cosenza, 2023.

⁹ Cfr. P. CIACCIO, *Dalla censura al pluralismo: l'evoluzione del rapporto tra cinema e religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, p. 395 ss., il quale evidenzia che la pluralità contenutistica del cinema è possibile solo se esiste nella società una realtà religiosa plurale.

¹⁰ Cfr. P. SCHRADER, *Il trascendente del cinema*, Donzelli editore, Roma, 2002, p. 28.

¹¹ A titolo esemplificativo si citano i film *Cielo sulla palude* del 1949 del regista Augusto Genina, incentrato sulla canonizzazione di Maria Goretti e avente a oggetto unicamente il mistero religioso, e *La tunica* per la regia di Henry Koster del 1953, il cui protagonista vive una profonda conversione al Cristianesimo a seguito del suo trasferimento in Palestina. Sul punto, A. BAZIN, *Che cosa è il cinema?*, Garzanti, Milano, 1986, p. 321 ss.

¹² Cfr. A. JOIN-LAMBERT, S. GORIELY, *Cinéma, religion et spiritualité*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, 4, 2008, p. 537 ss.

¹³ Cfr. E.M. CAMPANI, *Cinema e sacro. Divinità, magia e mistero sul grande schermo*, Gremese editore, Roma, 2003, p. 19, la quale approfondisce la tematica in relazione all'opera cinematografica *Marcellino, pane e vino*, proiettato in Italia nel 1955 per la regia di Ladislao Vajda.

¹⁴ Per l'analisi di alcune opere cinematografiche “cristologiche” si rinvia ampiamente a D. VIGANÒ, *Gesù e la macchina da presa. Dizionario ragionato dal cinema cristologico*, Lateran University Press, Roma, 2005.

¹⁵ Cfr. M. DI DONATO, *L'evocazione del trascendente nel cinema*, in *Cinema e religioni*, a cura di S. BOTTA, E. PRINZIVALLI, Carocci, Roma, 2010, p. 25 ss., il quale evidenzia che l'opera fu prodotta dapprima nel 1923 in bianco e nero e versione muta, poi nel 1956 a colori e con sonoro. La sceneggiatura, che vede protagonisti gli Ebrei in fuga dal mar Rosso, è stata scritta perché, per dirla con le parole del regista, “quelli che l'avranno



tratti da alcuni libri dell'Antico Testamento (Esodo, Giosuè, Giudici), *Il mestiere delle armi* del 2001 di Ermanno Olmi¹⁶, *The Passion of the Christ* di Mel Gibson del 2004.

Questa prospettiva coinvolge anche le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il riferimento è alle pellicole *Il destino* del regista egiziano Youssef Chahine del 1997, con cui sono descritti diversi aspetti dell'Islam attraverso le vicende quotidiane del protagonista¹⁷, *Storia di un Buddha* di Roberto Loto del 2020, il cui attore principale supera gli eventi negativi e i fallimenti della propria vita grazie all'esercizio della pratica buddhista, e *Non sei invitata al mio Bat Mitzvah*, edito nel 2023 per la regia di Sammi Cohen, che vede protagonista la dodicenne Stacy alle prese con i preparativi della festa ebraica¹⁸.

In altri casi, il fattore religioso non è un elemento essenziale della trama ma costituisce una presenza costante all'interno del film attraverso scene girate in luoghi di culto oppure evocative di tradizioni e costumi che hanno la loro origine nella componente di fede. *La Dolce Vita* di Federico Fellini proiettato nel 1960 si apre con la ripresa della statua di Cristo che vola sulla città di Roma trasportata da un elicottero e si sviluppa attraverso alcune scene che descrivono la falsa apparizione della Madonna e altre che sono girate all'interno di una chiesa¹⁹; il codice culturale e giuridico induista fa da sfondo alla pellicola *Water* di Deepa Metha del 2003 con la rappresentazione delle vicende che coinvolgono la bambina protagonista rimasta vedova all'età di 6 anni²⁰; la trama di *Amazing Grace* del regista Michael Apted, proiettata sui grandi schermi

visto escano dalla sala non soltanto distratti e con gli occhi ancora pieni di questo grande spettacolo, ma anche penetrati dallo Spirito di Verità. Questo film renderà ancora più viva allo spirito umano la profonda intimità con lo Spirito di Dio". La trascrizione completa dell'intervista rilasciata da Cecil De Mille è riportata da **A. AYFRE**, *Contributi a una teologia dell'immagine*, Edizioni Paoline, Roma, 1966, p. 144 ss.

¹⁶ Il film affronta la tematica del martirio come unica modalità di relazione con Dio. Per un approfondimento si rinvia a **G. LETTIERI**, *Il mestiere delle armi* di Ermanno Olmi, in **AA.VV.**, *Pagine in cielo. Leggere le fedi attraverso la letteratura e il cinema*, Edizioni Com Nuovi Tempi, Roma, 2007, p. 10 ss.

¹⁷ La pellicola è analizzata da **R. BARCELLONA**, *A proposito di cinema e religioni: Il destino di Youssef Chahine*, in *Le forme e la storia*, 1, 2013, p. 145 ss.

¹⁸ Ulteriori esempi sono consultabili nella sezione *Cinema e religioni*, che è tra i Focus organizzati dal Centro Astalli e per il cui approfondimento si rinvia al sito www.centrostalli.it.

¹⁹ Cfr. **P. BERETTO**, *Fellini, la religione, lo spettacolo*, in *Cinema e religioni*, cit., p. 99 ss.

²⁰ Per un approfondimento dell'interazione tra diritto, religione e cinema nella pellicola in esame si rinvia a **L. DE GREGORIO**, *Matrimoni, codici culturali, linguaggi religiosi: prime note*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, p. 267 ss.



dal 2006, narra la conversione religiosa del protagonista all'anglicanesimo che ne orienta l'agire privato e pubblico come deputato del Parlamento britannico; lo scenario della pellicola *Timbuktu* del 2014 per la regia del maliano Adberrahmane Sissako è rappresentato dal fondamentalismo religioso jihadista che governa le vite dei protagonisti attraverso obblighi, divieti, restrizioni e il costante giudizio dei tribunali islamici; protagonisti del film *The harvest* del 2017 per la regia di Paco Mariani sono alcuni fedeli Sikh i quali, insoddisfatti della condizione sociale legata all'attività di braccianti agricoli, si ritrovano all'interno del loro luogo di culto (*Gurdawara*) aiutati da una mediatrice culturale a studiare la lingua italiana e a conoscere i loro diritti come lavoratori; *Conclave* del 2024 di Edward Berger, girato prevalentemente nella Cappella Sistina, è interamente incentrato sulle dinamiche istituzionali e non che precedono l'elezione del Romano Pontefice e che rimandano all'applicazione della normativa canonica in materia²¹.

Le religioni interpretano il ruolo di comparsa quando sono soltanto un arredo di scena. In questi casi il fattore religioso si pone come elemento residuale della pellicola e la sua assenza non incide sulla trama dell'opera cinematografica. Il riferimento è a pellicole come *Hala* del regista Minhal Baig, proiettato in America nel 2019, la cui trama è soltanto lambita dal fattore religioso per la circostanza che la protagonista indossa l'*hjiab* nella narrazione degli eventi che riguardano la sua famiglia; la sceneggiatura del film *A casa tutti bene* del 2018 per la regia di Gabriele Muccino sviluppa le relazioni conflittuali di una famiglia romana riunitasi in occasione della celebrazione delle nozze d'oro in una chiesa; nella commedia di Gennaro Nunziante *Che bella giornata* del 2011 la ricerca di un'occupazione lavorativa da parte del protagonista è caratterizzata da costanti richiami a realtà e simboli di fede (presenza del clero cattolico e di ministri di culto di altre confessioni religiose, amministrazione del sacramento del battesimo, terrorismo di matrice islamica, *dress code* religiosi); il protagonista del film *The Brutalist* del 2024 per la regia di Brady Corbet prega per due volte in una sinagoga.

Anche se in "ruoli" diversi, le religioni sono attrici sul grande schermo. Questa presenza interroga il giurista quando la rappresentazione dei precetti religiosi è impropria oppure quando la pellicola o parti di essa direttamente o indirettamente offendono una

²¹ Il riferimento è a GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici Gregis* circa la vacanza della Sede apostolica e l'elezione del Romano Pontefice, aggiornata secondo le modifiche apportate dal Sommo Pontefice Benedetto XVI con la Lettera apostolica motu proprio *Data normas nonnullas* del 22 febbraio 2013, del 22 febbraio 1996, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.



confessione religiosa o sono ritenute offensive per il sentimento religioso dello spettatore.

2 - Blasfemia cinematografica: quando il cineasta offende il sentimento religioso dello spettatore

La relazione tra cinema e religioni coinvolge anche il diritto²². Talvolta, la notorietà raggiunta da alcune pellicole non dipende dalla trama, né dalla qualità della regia o del montaggio, ma dalla rappresentazione di scene blasfeme o che in qualche modo ledono la religiosità dello spettatore. In questo senso la rassegna che segue non ha pretese di completezza ma può essere strumentale alla individuazione dei confini tra libertà di espressione artistica e tutela del sentimento religioso²³.

I film che rappresentano fenomeni paranormali o del genere esorcista contengono spesso scene che espongono il cineasta all'accusa di vilipendio della religione cattolica: l'inquadratura di un crocifisso alla rovescia evocativo del satanismo²⁴ oppure l'associazione di questo simbolo a dinamiche di tipo sessuale²⁵, a rappresentazioni blasfeme dell'immagine di Dio²⁶ o al binomio sacralità-erotismo²⁷.

²² Cfr. G. CERRINA FERONI, *Cinema e Diritto. Spunti per una lettura delle società multiculturali attraverso la cinematografia*, in *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, a cura di O. ROSELLI, Giappichelli, Torino, 2020, p. 49 ss.

²³ Cfr. S. WHYATT, O. REITOV, *Arts. Protecting and Promoting Artistic Freedom*, Foundation University of Hildesheim, Hildesheim, 2019, p. 70 ss.

²⁴ A titolo di esempio si ricordano i film *The Exorcism of Emily Rose* proiettato in Italia nel 2005 per la regia di Scott Derrickson, *The Omen (Il presagio)* del 2006 a opera del regista statunitense John Moore e *The Nun - La vocazione del male* girato nel 2018 da Corin Hardy. Per un approfondimento della cinematografia in materia si rinvia a T. PIRES, *Esorcismo e possessione nell'Italia contemporanea: un'analisi storico-antropologica*, in *Diacronie. Studi di storia contemporanea*, 2, 2019, p. 1 ss.

²⁵ Tra i film in oggetto un possibile riferimento è a *L'esorcista* di William Friedkin del 1973.

²⁶ Si pensi alla pellicola *Come in uno specchio* di Ingmar Bergman del 1961 in cui Dio è rappresentato come un enorme ragno con gli occhi di donna.

²⁷ Un possibile riferimento è il film *Racconti immorali*, proiettato nel 1974 per la regia del polacco Borowczyk. La protagonista è una giovane ragazza la cui profonda devozione a Dio si trasforma in un'attrazione fisica per gli oggetti di culto presenti in una chiesa.



Le stesse problematiche sono sollevate da numerose produzioni cinematografiche, principalmente riferite alla Chiesa cattolica²⁸, note per la presenza di bestemmie e di un linguaggio ingiurioso.

La protagonista del film *L'anticristo* del 1974 per la regia di Alberto De Martino utilizza spesso un linguaggio ingiurioso poiché vittima di azioni demoniache. In *Novecento* di Bernardo Bertolucci, proiettato nel 1976, la bestemmia pronunciata dal piccolo Olmo ha causato l'accusa di blasfemia al regista da parte del Pretore di Salerno²⁹. Ne *L'ora di religione*, edito nel 2002 dal cineasta Marco Bellocchio, l'ingiuria che connota uno dei personaggi del film sarebbe giustificata da una patologia mentale; *Il cattivo tenente* del regista Abel Ferrara del 1992 è passato alla storia per la presenza di una scena in cui una "pecorella smarrita" bestemmia ripetutamente e a gran voce per il senso di abbandono che avverte da parte di Dio³⁰; nella pellicola *Totò che visse due volte*, per la regia di Daniele Cipri e Franco Maresco del 1998, la figura di Cristo è rappresentata da Totò (diminutivo di 'Salvatore'), un uomo che si distingue per un continuo turpiloquio e comportamenti di estrema volgarità tanto da coinvolgere i suoi "apostoli" in un'ultima cena allietata dalla presenza di spogliarelliste³¹.

Si parla di blasfemia cinematografica anche per i film in cui sono protagoniste religioni diverse dalla cattolica.

²⁸ Cfr. F. RUOZZI, *Piccolo manuale di blasfemia audiovisiva. Dal Mistero Buffo televisivo a South Park, in Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, a cura di A. MELLONI, F. CADEDDU, F. MELONI, il Mulino, Bologna, 2015, p. 93 ss.

²⁹ Pretura di Salerno, ord. 30 settembre 1976, n. 503. Il film fu poi dissequestrato dalla Procura della Repubblica di Bolzano con ordinanza n. 723 del 1976. I testi integrali dei provvedimenti sono consultabili sul sito www.cinecensura.com.

³⁰ La produzione cinematografica accusata di vilipendio della religione cattolica è copiosa. A titolo esemplificativo si rinvia ulteriormente al film *Habemus Papam* di Nanni Moretti del 2011, denunciato per violazione dell'art. 278 c.p. in quanto la denigrazione della figura del Pontefice è stata equiparata alla lesione dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica quale Capo di Stato (sull'interpretazione della norma si rinvia alle riflessioni di P. CONSORTI, *La legge italiana e le offese al papa*, 5 febbraio 2017, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.people.unifi.it); il film *Benedetta* del 2021 del regista Verhoven ritrae la figura di Gesù come un guerriero violento dedito all'utilizzo della spada, nonché due suore che utilizzano la statua raffigurante la Madonna come un giocattolo per il compimento di atti sessuali; la pellicola brasiliiana *A Primeira Tentac a o de Cristo* del 2019 per la regia di Van Der Put raffigura Gesù come un omosessuale coinvolto in una relazione amorosa dalla quale si fa volutamente distrarre dal compimento della sua missione, gli Apostoli sono un gruppo di alcolisti e la Vergine Maria è una donna povera e priva di pudore.

³¹ Per un approfondimento della trama, fortemente accusata di blasfemia, si rinvia a R. CUTRI, A. DI ROCCO, *Visioni proibite. I film vietati dalla censura italiana (dal 1969 a oggi)*, Lindau, Torino, 2015, p. 47 ss.



Tra le pellicole ritenute blasfeme dai fedeli ebraici il riferimento principale è a *L'ebreo errante* del 1947 per la regia di Goffredo Alessandrini, che ha messo in scena l'orrore della *Shoah* rappresentandolo come l'occasione di riscatto per un popolo che attraverso la sofferenza poteva ritornare alla purezza. In relazione all'Islam³², il film statunitense *Innocence of Muslims*, del regista Alan Roberts del 2012, è stato giudicato come anti-islamico³³ perché ritrae diffusamente Maometto come un uomo pieno di vizi, dedito a perditioni di vario genere e propenso a compiere azioni illegali. Il film *The Lady of Heaven* del 2022 di Eli King, violando gli *hadjadith* che proibiscono la rappresentazione di figure sacre³⁴, ha subito l'accusa di blasfemia³⁵ e la censura da parte del *Centre Cinématographique Marocain*, in quanto la pellicola, la cui protagonista è Fatima bint Muhammad ultima figlia del Profeta, "rappresenta una flagrante falsificazione di fatti accertati della storia dell'Islam"³⁶.

Parimenti, molti fedeli induisti hanno ritenuto "un assalto diretto alle credenze religiose di un miliardo di indù tolleranti" la scena tratta dal film *Oppenheimer*, edito nel 2023 per la regia di Christopher Nolan, in cui il protagonista durante una scena di intimità recita alla sua amante il versetto "Sono diventato la morte, il distruttore dei mondi" del *Bhagavad Gītā* (11.32), testo sacro per l'Induismo³⁷, al punto che il Ministro della Diffusione e dell'Informazione dell'India ne ha chiesto la censura.

La visione di queste pellicole, che in qualche misura dissacrano o dileggiano le religioni, può originare un conflitto tra la libertà di espressione artistica del regista e la libertà religiosa dello spettatore che si sente leso dalla proiezione. Quando poi questo contrasto si sviluppa

³² In merito alla relazione tra cinema e Islam, **A. HUSSAIN**, *Film and the Introduction to Islam Course*, in *Teaching Religion and Film*, edited by G.J. WATKINS, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 141 ss.

³³ Cfr. **M. BULMER, J. SOLOMOS**, *Muslims, Migration and Citizenship: Processes of Inclusion and Exclusion*, Taylor & Francis, London, 2018, p. 8 ss.

³⁴ Sul punto si rinvia diffusamente a V. VACCA, S. NOJA, M. VALLARO (a cura di), *Detti e fatti del profeta dell'islam raccolti da Al-Buhari*, Utet, Torino, 2023; **G. SALE**, *La questione delle immagini nell'Islam*, in *La civiltà cattolica*, 3890, 2012, p. 133 ss.

³⁵ La disciplina giuridica del reato di blasfemia nell'Islam è analizzata da **V. FRONZONI**, *Libertà di espressione, satira e tutela del sentimento religioso nell'Islam e nella diaspora, tra blasfemia ed apostasia*, in *Libertà di espressione. Diritto di satira e tutela del sentimento religioso*, a cura di A. PICCIONE, Iscom, Roma, 2021, p. 93 ss.

³⁶ Il provvedimento di censura adottato dal Centro cinematografico marocchino, presieduto da re Mohammed VI, è stato reso noto con un comunicato stampa dell'11 giugno 2022. Il testo integrale è consultabile sul sito www.ccm.ma.

³⁷ Il Ministro dell'Informazione e della Diffusione dell'India, Anurag Thakur, ha chiesto la censura della scena in esame.



sul ‘grande schermo’ dell’ordinamento giuridico italiano, il potenziale antagonismo tra gli artt. 19 e 33 Cost. interroga su quanto il cineasta sia realmente libero di esprimere la propria arte o se questa libertà debba essere compressa dinanzi alla tutela di altri diritti fondamentali, come quello di libertà religiosa³⁸.

3 - La censura alla regia: il reato di vilipendio della religione dello Stato nella settima arte

Già da tempo il legislatore ha prestato attenzione al rapporto tra cinema e religione³⁹.

Attraverso la censura⁴⁰, poi superata dal sistema di autoclassificazione dei film basato sul principio di autoregolamentazione

³⁸ Cfr. **A. FUCCILLO**, *Proteggere per promuovere: la Cassazione «scuda» il sentimento religioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 258 ss., il quale afferma che l’arte non può prevalere sulla tutela del sentimento religioso e incontra il limite penale dell’offesa.

³⁹ Il controllo realizzato dalle istituzioni statali sul rispetto del sentimento religioso da parte delle produzioni cinematografiche è approfondito da **C. DE FIORES**, *Cinema e Costituzione. Profili storici e giuridici della libertà di espressione cinematografica*, Mimesis, Milano, 2024, p. 32 ss.

⁴⁰ Cfr. **D. LOPRIENO**, *Libertà dell’arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), gennaio 2009, p. 1 ss., la quale rileva che la censura entra per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge 25 giugno 1913, n. 785 (così detta legge Facta) e il Regio Decreto di attuazione 31 maggio 1914, n. 532, che attribuivano al Ministro degli interni la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche al fine di evitare la violazione dei numerosi divieti imposti (spettacoli offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza, dei privati cittadini, contrari alla reputazione e al decoro nazionale o all’ordine pubblico, idonei a turbare i buoni rapporti internazionali, offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, scene truci, repugnanti o di crudeltà, anche se a danno di animali, delitti o suicidi impressionanti, azioni perverse o fatti idonei a incentivare il delitto ovvero a turbare gli animi o eccitare al male); **G. FRANZELLA**, *Delitti imperfetti. Il cinema e la censura dalle origini al social web*, Youcanprint Self-Publishing, Tricase (LE), 2013, p. 92 ss., ricorda che l’elenco dei divieti fu ampliato dal Regio Decreto 22 aprile 1920, n. 531, che includeva tra quelle censurabili anche le pellicole offensive del Regio Esercito e della Regia Armata.

Circa la disciplina in materia si rinvia, *ex plurimis*, a **S. FOIS**, voce *Censura*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 721 ss.; **R. ZACCARIA**, voce *Censura, Cinematografica e Cinematografia*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. VI, Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.; **A. BARIN**, *L’evoluzione del linguaggio cinematografico*, in *Che cosa è il cinema*, a cura di A. BARIN, Giuffrè, Milano, 1991, p. 77 ss.; **N. BASSI**, *La censura cinematografica fra valori costituzionali e giurisdizione di merito del giudice amministrativo*, in *Rivista Trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2013, p. 921 ss.; **R. CURTI, A. DI ROCCO**, *Visioni*



delle società di produzione⁴¹, una speciale Commissione costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo valutava preventivamente se la pellicola costituiva un ‘pericolo morale’ per il pubblico e rispettava il buon costume e il sentimento religioso della popolazione (artt. 1, primo comma, e 9, l. 21 aprile 1962, n. 161)⁴². In caso di esito positivo veniva concesso il *nulla osta* alla proiezione; diversamente le pellicole subivano un provvedimento di divieto⁴³ o di modifica di alcune scene⁴⁴.

proibite. I film vietati dalla censura italiana (1947-1968), Lindau, Torino, 2014; **V. FRAJESE**, *La censura in Italia. Dall’Inquisizione alla Polizia*, Editori Laterza, Bari, 2014; **A.G. MURATORE**, *L’arma più forte. Censura e ricerca del consenso nel cinema del ventennio fascista*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2017.

⁴¹ Circa il superamento della censura a opera della legge 14 novembre 2016, n. 220, e del d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, che ha introdotto il sistema di autoclassificazione dei film al fine di realizzare un bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica (art. 2, secondo comma), si rinvia a **M. IMMORDINO, A. CONTIERI**, *La disciplina giuridica dello spettacolo*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 463 ss. Inoltre, con decreto 18 ottobre 2021, n. 2839, il Ministero della Cultura, Direzione generale cinema e audiovisivo, ha approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche istituita dal d.lgs. n. 203 del 2017. I testi completi del Decreto citato e di quello del 14 giugno 2024, n. 208, con cui è stata nominata la Commissione in carica, sono consultabili sul sito www.cinema.cultura.gov.it. Per un approfondimento, **A. CONTIERI**, *La censura cinematografica oggi: dalla revisione alla classificazione dei film*, in *Nuove Autonomie*, 3, 2022, p. 737 ss., riporta che il sistema vigente onera il produttore di munire il film presentato delle icone di avvertimento con le quali il film è classificato attraverso il consiglio o la proibizione per fasce d'età (opere aperte a tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere non adatte minori di anni 10, opere vietate ai minori di anni 14, opere vietate ai minori di anni 18) oppure attraverso i contenuti sensibili (violenza, uso di armi, uso di sostanze stupefacenti o alcol, sesso, linguaggio e turpiloquio, discriminazione e incitamento all'odio).

⁴² Cfr. **N. CANZIAN**, *Storia di un lungo addio: la censura cinematografica nell'esperienza italiana*, in *MediaLaws*, 1, 2024, p. 32 ss.; in merito al primo sistema di censura introdotto dalla Chiesa cattolica si rinvia a **T. SUBINI**, *I cattolici e l'osceno: tra censura amministrativa e revisione cinematografica*, in *Arabeschi. Rivista internazionale di studi su letteratura e visualità*, 6, 2015, p. 64 ss.

⁴³ Circa l'impugnativa del provvedimento e i possibili esiti processuali si veda **V.A. BALDI**, *Schermi proibiti. La censura in Italia 1947-1988*, Marsilio editore, Venezia, 2003, p. 10 ss.

⁴⁴ Cfr. **R. VIRGILIO**, *La censura cinematografica: libertà dello spettatore, tutela dei minori e censura economica*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 1, 2000, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.aedon.mulino.it. In merito si evidenzia il giudizio di revisione relativo al film *Il Figlio di d'Artagnan* del 1950 del cineasta Riccardo Freda, che riceveva dall'Ufficio Centrale per la cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri parere positivo alla proiezione in pubblico “a condizione che sia eliminata la scena, nel finale, nella quale si vede un frate che, fatto il segno di croce dell'assoluzione, si avventa contro l'avversario”. Il testo integrale del Parere dell'8 marzo 1950 è consultabile sul sito www.cinecensura.com.



Durante e dopo la vigenza del principio confessionista⁴⁵ il legislatore ha assunto di fatto il ruolo di regista delle opere cinematografiche. Di frequente i film sono stati accusati di vilipendio della religione dello Stato ai sensi dell'abrogato art. 402 c.p.⁴⁶, in quanto lesivi di quel "patrimonio morale del popolo italiano la cui conservazione ed il cui potenziamento contribuisce all'unità ed alla elevazione spirituale della collettività organizzata nello Stato"⁴⁷.

Con parere del 19 dicembre 1949 l'allora Ufficio Centrale per la cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputato per legge all'esame preventivo dei film da proiettare, ha negato il *nulla osta* alla diffusione della pellicola *Adamo ed Eva* del 1949, diretta dal regista Mario Mattoli, nonostante la revisione favorevole in primo grado, perché

"il soggetto del film, la sua impostazione ed il suo intero svolgimento appaiono chiaramente offensivi della coscienza religiosa popolare e, come tali, contrari all'ordine pubblico; che scene ed episodi essenziali costituiscono, altresì, offesa evidente alla morale, al buon costume ed alla pubblica decenza"⁴⁸.

Lo stesso esito procedimentale ha segnato il film *Racconti immorali* girato nel 1974 dal regista polacco Walerian Borowczyk. Sia la VII Commissione di Revisione cinematografica in I grado che la V Commissione in Appello hanno ritenuto che

«il film, in ciascuno degli episodi che lo compongono, si palesa nettamente contrario al buon costume, configurandosi come opera, nel suo complesso, intenzionalmente e vistosamente pornografica. In tal senso l'episodio "Teresa filosofa" si risolve, in una chiave d'isteria religiosa, nella rappresentazione di una personalità dominata dalla perversione e della violenza, impegnata in una vicenda di sterminio e di corruzione sadica, nella ricerca di

⁴⁵ Per un approfondimento, *ex plurimis* **P.A. D'AVACK**, *Trattato di diritto ecclesiastico*, I, *Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 389 ss.; **C. CARDIA**, *La riforma del concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1990, p. 37 ss.; **G. CASUSCELLI**, *Il diritto penale*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 359 ss.

⁴⁶ Con sentenza 13 novembre 2000, n. 508, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma.

⁴⁷ **M. CONDORELLI**, *Garanzie costituzionali di libertà e di egualianza e tutela penale dei culti*, in *Il Diritto ecclesiastico*, II, 1959, p. 82.

⁴⁸ **UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, Parere del 19 dicembre 1949, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.cinecensura.com.



godimenti anormali e cruenti»⁴⁹.

L'episodio *La ricotta* di Pier Paolo Pasolini⁵⁰, presente all'interno del film *Ro.Go.Pa.G.* del 1963⁵¹, ha causato al regista la censura e il sequestro della pellicola da parte del Tribunale di Roma, nonché la condanna in primo grado per violazione dell'abrogato art. 402 c.p.⁵². L'opera rappresentava la Passione di Cristo attraverso una trama sviluppata sulle vicende del personaggio Stracci che portava in scena il ladrone alla sinistra di Cristo e moriva sulla croce a causa di una ricotta indigesta⁵³. L'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'episodio in esame

«ha pubblicamente vilipeso la religione dello Stato, rappresentando con il pretesto di descrivere una ripresa cinematografica, alcune scene della Passione di Cristo, dileggiandone la figura e i valori con il commento musicale, la mimica, il dialogo e le altre manifestazioni sonore, nonché tenendo per vili simboli e persone della religione cattolica [...] La locuzione “Religione dello Stato” non può non

⁴⁹ I decreti della VII Commissione in I grado del 3 ottobre 1975 e della V Commissione in grado di appello del 29 novembre 1975 sono consultabili sul sito www.cinecensura.com.

⁵⁰ Cfr. P. CIACCIO, *Dalla censura al pluralismo: l'evoluzione del rapporto tra cinema e religione*, cit., p. 395 ss., il quale rileva che la produzione cinematografica di Pasolini è sempre stata contestata, talvolta per i contenuti e talvolta per l'orientamento sessuale del regista che, per tale motivo, non era degno di parlare di Cristo. Ogni suo film risultava per la società dell'epoca una provocazione intollerabile.

⁵¹ Il film completo è la raccolta di quattro episodi, ciascuno dei quali è stato girato da un regista diverso: Rossellini per *“Illibatezza”*, Godard per *“Il nuovo mondo”*, Pasolini per *“La ricotta”* e Gregoretti per *“Il pollo ruspante”*.

⁵² Sulla vicenda processuale in esame si rinvia a G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO, *Libertà di espressione artistica e sentimento religioso. Profili costituzionali comparati*, in *Le arti e la dimensione giuridica*, a cura di O. ROSELLI, il Mulino, Bologna, 2020, p. 95 ss., le quali ricordano che il provvedimento del Tribunale di Roma è stato annullato dalla sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Roma del 6 maggio 1964 con cui è stata affermata l'insussistenza del fatto di reato in quanto non vi è stata una disapprovazione da parte del pubblico che aveva assistito alla proiezione ed è stato rilevato che “le varie scene irriverenti che si avvicendano nell'intera opera non sono il mezzo scelto da Pasolini per offendere il culto cattolico, bensì il modo necessario per rappresentare certi fenomeni o situazioni sociali che intendeva comunicare al pubblico”. Il testo completo del provvedimento è consultabile nella Rivista *Il diritto ecclesiastico*, II, 1964, p. 302 ss. Tuttavia, con sentenza 24 febbraio 1967, n. 328, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di II grado dichiarando l'estinzione del reato per amnistia.

⁵³ Nel film diverse scene e diversi elementi sono direttamente riferibili alla religione cattolica. Per un approfondimento si rinvia a T. SUBINI, *Pier Paolo Pasolini. La ricotta*, Lindau, Torino, 2009, p. 50 ss.; E. PASSANNANTI, *La ricotta. Il sacro trasgredito. Il cinema di Pier Paolo Pasolini e la censura religiosa*, in *La nuova gioventù? L'eredità intellettuale di Pier Paolo Pasolini*, a cura di E. PATTI, Edizioni Joker, Novi Ligure (AL), 2009, p. 107 ss.



intendersi atteso l'attuale regime democratico, se non nel significato, alieno da ogni incrostazione confessionista, di religione cui lo Stato Italiano attribuisce una posizione di preminenza, in considerazione che essa è professata dalla maggioranza degli italiani; nel significato cioè di religione della maggioranza dell'elemento personale dello Stato, vale a dire del suo popolo»⁵⁴.

Su questa scia molti film proiettati sotto la vigenza dell'art. 402 c.p. sono stati censurati⁵⁵, perché ritenuti offensivi della religione cattolica e della religiosità della maggioranza della popolazione. Questa impostazione ha di fatto limitato e compresso la libertà di espressione artistica che la Costituzione italiana aveva intanto proclamato.

4 - Giudici in platea tra pluralismo confessionale e libertà di espressione artistica

Il sistema della censura vigente fino all'entrata in vigore della legge 14 novembre 2016, n. 220, e del d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, che ha introdotto il sistema di autoclassificazione dei film⁵⁶, ha sollecitato i giudici a 'sedere in platea' e visionare le opere cinematografiche al fine di valutare se esse concretamente fossero lesive del sentimento religioso o se invece costituissero una modalità di esercizio della libertà di espressione artistica del regista.

Il film *Viridiana* del 1961 del regista Luis Buñuel, incentrato sulla storia di una novizia che in prossimità della professione temporanea intraprendeva una relazione amorosa con alcuni parenti⁵⁷, è stato accolto con grande sdegno da parte del pubblico e della stampa italiani⁵⁸. Queste accuse, in un primo momento accolte dal Tribunale di Milano con un

⁵⁴ Trib. Roma, sent. 7 marzo 1963, n. 5640, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Il Diritto ecclesiastico*, II, 1963, p. 118 ss.

⁵⁵ Una rassegna esaustiva è presentata da D. LOPRIENO, *Libertà dell'arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. FIORITA, D. LOPRIENO, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 109 ss.

⁵⁶ Cfr. A. FUCCILLO, *Il fenomeno religioso tra protocolli e prassi della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche del Ministero della Cultura*, in *Le religioni al cinema. Dalla censura alla classificazione*, a cura di A. FUCCILLO, Merita edizioni, Torino, 2025, p. 1 ss.

⁵⁷ B. CLAUSI, *Viridiana, o della santità impossibile*, in *Cinema e religioni*, a cura di S. BOTTA, E. PRINZIVALLI, Carocci, Roma, 2010, p. 113 ss.

⁵⁸ Una rassegna delle principali critiche è consultabile in F. DI GIAMMATTEO, *Palinodia di un ex neorealista*, in *L'occhio anarchico del cinema. Luis Buñuel*, a cura di V. CORDELLI, L. DE GIUSTI, Il Castoro, Milano, 2001, p. 25 ss.



provvedimento di sequestro della pellicola⁵⁹, sono state poi respinte dal Tribunale di Roma che ha giudicato il film un'opera d'arte e ha dichiarato il non luogo a procedersi per insussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato di cui alla norma che sarà dichiarata incostituzionale qualche anno dopo⁶⁰:

«Nella trama, nella sceneggiatura e nei dialoghi del film non si evidenzia alcun “vilipendio” della religione di Stato. L'atteggiamento del film verso la religione cattolica non è né di disprezzo, né di ignoranza degli immanenti e altissimi valori attribuiti alla religione dai suoi fedeli, né di negazione delle sue virtù etico-sociali. Al contrario, nel film si evidenzia un giudizio critico che, pur nutrito di un simbolismo di cattivo gusto, appare al tempo stesso colmo di profondo amore del regista per la sua terra e di un anelito di libertà e di protesta. In definitiva, il problema posto dal film può senza dubbio essere condiviso o respinto, ma la polemica anti-cattolica, che senza dubbio s'intravede, appare sporadicamente e non raggiunge mai i limiti dell'offesa»⁶¹.

L'accusa di vilipendio della religione dello Stato è stata sollevata anche nei confronti dell'opera cinematografica *I tabù*, proiettato nel 1963 per la regia di Romolo Marcellini. I motivi del rinvio a giudizio sono stati fondati sull'accostamento tra scene di sesso e quelle in cui si amministrava il sacramento dell'Eucaristia. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha assolto il cineasta perché il fatto non costituisce reato, in quanto

“la sequenza non contiene alcunché di offensivo per i riti e i simboli della religione e perché il semplice fatto del suo inserimento in un film, a parziale contenuto osceno, non può indurre a ritenere esistente la volontà dell'imputato di vilipendere la religione”⁶².

⁵⁹ Trib. Milano, ord. 25 gennaio 1963, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Il Foro italiano*, 2, 1963, p. 203, ha disposto il sequestro perché “l'opera, nel suo complesso, offende la religione di Stato mediante la negazione di validità dei precetti religiosi e l'irrisione dei simboli della religione stessa”.

⁶⁰ Cfr. A. FARASSINO, *Tutto il cinema di Luis Buñuel*, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, p. 87, evidenzia che l'opera cinematografica poté partecipare al festival di Cannes dopo che il regista sostituì la scena finale ritenuta immorale; V. SÁNCHEZ-BIOSCA, *Luis Buñuel. Viridiana*, Lindau, Torino, 2000, p. 62 ss., riporta uno stralcio dell'intervista rilasciata dal cineasta il quale dichiarò che il film accusato di blasfemia non era contro la religione e che certe immagini considerate invenzioni irriguardose erano solo il frutto dell'osservazione della realtà.

⁶¹ Trib. Roma, descr. 16 febbraio 1963. Il testo completo del provvedimento è consultabile in *Il Foro italiano*, 2, 1963, p. 207 ss.

⁶² Trib. Roma, sent. 23 dicembre 1963, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Il Diritto ecclesiastico*, II, 1964, p. 328 ss.



Allo stesso esito giudiziario è approdato il film *Nostra signora dei turchi*, proiettato nel 1968 per la regia di Carmelo Bene. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che “è da escludere la sussistenza del delitto di cui all’art. 402 c.p. in relazione ad un’opera cinematografica che pur contenendo riferimenti a fatti religiosi, non dileggia i riti e i dogmi della religione cristiana” (sent. 10 marzo 1969)⁶³.

Quest’ultima posizione è stata sostenuta per il film *I diavoli* per la regia di Russell del 1971⁶⁴. Con sentenza del 21 ottobre 1971 il Tribunale di Milano ha escluso che

“la rappresentazione di un episodio storico condotta nel sostanziale rispetto dei fatti documentati tramandati, pur eseguita secondo la personale sensibilità dell’artista, e che investe un costume religioso tramandato, possa essere ritenuta offensiva per la religione”⁶⁵.

La perpetrazione del reato di vilipendio alla religione di Stato è stata esclusa per la pellicola *Je vous sauve, Marie* del regista francese Jean-Luc Godard del 1985⁶⁶. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che

“in conseguenza della legge 25 marzo 1985 (che ratifica ed esegue l’accordo del 18 febbraio 1984) [...] lo Stato deve rapportarsi nei confronti del fenomeno religioso da una prospettiva di maggiore neutralità: non si parla di agnosticismo o indifferenza, ma solo che lo Stato si deve ritenere libero da quei profili di preminenza

⁶³ Per un approfondimento si rinvia a **D. LOPRIENO**, *Libertà dell’arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica*, cit., p. 8 ss.

⁶⁴ La pellicola rappresenta la Francia del 1600 soggetta al potere di un cardinale che sfrutta le debolezze del sovrano per governare sul Paese. Tra gli ausiliari del prelato nella realizzazione del piano cospiratorio vi sono alcune suore, la cui moralità e vocazione sono messe profondamente in dubbio per la presenza di scene in cui compiono atti autoerotici e ricercano piacere fisico connesso a elementi sacri, come la crocifissione.

⁶⁵ Trib. Milano, sent. 21 ottobre 1971, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Il Foro italiano*, 2, 1971, pp. 121-122.

⁶⁶ Cfr. **G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO**, *Libertà di espressione artistica e sentimento religioso. Profili costituzionali comparati*, cit., p. 102 ss., le quali ricordano che la proiezione della pellicola in esame nelle sale cinematografiche italiane è stata causa di grande clamore da parte del pubblico, a causa di alcune scene che rivisitavano l’Annunciazione e la Vergine Maria. Tuttavia, il film ha ottenuto il visto della VII sezione della Commissione di revisione cinematografica che, con decreto del 17 aprile 1985, “esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto ai minori degli anni 14 perché [...] il film può turbare la sensibilità infantile. Questo perché produce un’alterazione delle consuete immagini attraverso le quali normalmente avvengono aspetti della socializzazione infantile nel costume odierno”. Il testo completo del visto è consultabile sul sito www.cinema.cultura.gov.it.



attraverso i quali, rispetto ad altri culti, doveva essere riguardato quello cattolico”⁶⁷.

Parimenti, la pellicola *L'ultima tentazione di Cristo*, diretta da Martin Scorsese nel 1988, è stata ritenuta offensiva di alcuni dei dogmi della fede cattolica. Cristo vive un rapporto tormentato con Dio dal quale si sente abbandonato nel compimento della missione che gli è stata affidata. Dalla rappresentazione della natura sia umana che divina del protagonista emerge il ritratto di una figura debole che cede alle tentazioni del demonio e si abbandona alla sfera sessuale, tanto da sposarsi due volte e procreare. Nonostante l'acceso dibattito che ha seguito la proiezione del film in Italia, il Tribunale di Venezia ha concluso per la non rilevanza dei fatti, in quanto il vilipendio comporta

“la volontà di arrecare offesa, una manifestazione sostanzialmente dispregiativa, un'esposizione al ludibrio e allo scherno con manifestazioni oltraggiose nei confronti dei valori etico-spirituali della religione cattolica. [...] Le varie scene incriminate non integrano la fattispecie ex art. 402 c.p. in quanto esse sono solo una personale rappresentazione del regista della vicenda umana di Gesù e della sua lotta per accettare, e far accettare, il messaggio evangelico di cui era portatore”⁶⁸.

Giudicato in primo grado dalla III Commissione come “offensivo del buon costume, quale inteso dall'art. 21 Cost., perché contrario ai sentimenti etico-sociali religiosi della comunità ed al comune modo di sentire la stessa, secondo l'id quod plerumque accidit”, il film *Il ritorno* per la regia di Jens Jørgen Thorsen del 1993⁶⁹ ha ricevuto in seguito il nulla osta alla proiezione in pubblico con divieto di visione ai minori di anni 18 dalla Commissione d'Appello, anche se l'opera non è stata mai di fatto proiettata nelle sale cinematografiche italiane.

Un articolato *iter* giudiziario ha coinvolto la pellicola *Totò che visse due volte* del 1998, già ricordata. A seguito della censura in primo grado e del divieto ai minori di anni 18 in appello, decretati dalle Commissioni di Revisione Cinematografica del Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri⁷⁰, in sede giudiziaria i registi e la

⁶⁷ Trib. Bologna, sent. 27 luglio 1985, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 1986, p. 383 ss.

⁶⁸ Trib. Venezia, sent. 8 ottobre 1988, il cui testo integrale è consultabile nella Rivista *Il Foro italiano*, 2, 1988, p. 705 ss.

⁶⁹ La trama del film narra del ritorno di Gesù sulla terra per redimere il mondo. Oggetto di censura è stata, in particolare, la scena che ritrae il protagonista in un'ultima cena caratterizzata da festini e risse in Piazza San Pietro.

⁷⁰ In primo grado la Commissione di revisione cinematografica del Dipartimento



società produttrice del film sono stati assolti dal Tribunale di Roma dall'accusa di vilipendio di oggetto di culto *ex art. 404 c.p.* per insussistenza del fatto, in quanto "manca in sostanza una cosa che sia realmente ed effettivamente oggetto di culto o consacrata ovvero destinata all'esercizio del culto" e da vilipendio di religione di Stato *ex 402 c.p.* perché "il fatto non è più previsto come reato"⁷¹. Parimenti la Corte di Appello di Roma, adita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto che

«non sono oggetto di culto "cose", che costituiscono imitazioni o duplicazioni delle cose stesse a fini di rappresentazione cinematografica, in quanto la tutela dell'art. 404 c.p. è di natura reale e fa riferimento alle "cose" non in quanto simboli ma in quanto, in senso concreto, oggetto di venerazione o preghiera [...]. Essere "cosa" oggetto di culto significa, in sostanza, essere una di quelle "cose" che formano, realmente, oggetto di culto o che, comunque, hanno una sorta di destinazione al culto e nei cui riguardi la religione accorda, sempre in senso concreto, tributo, venerazione, adorazione e preghiera»⁷².

Tra i banchi degli imputati è finito anche il film *Paradise: Faith* del regista austriaco Ulrich Seidl del 2012. La scena che ha destato scalpore,

dello Spettacolo decretava il divieto di distribuzione nelle sale italiane in quanto, tra le altre motivazioni, "il film esprime un esplicito atteggiamento di disprezzo verso il sentimento religioso in generale e quello cristiano in particolare, disconoscendo al "sacro" e alle sue componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad esso riconosciute dalla comunità. Difatti il diritto di esprimere opinioni dissacratorie o miscredenti trova un limite non superabile nel rispetto dovuto al sentimento religioso della collettività" (Decr. 13 marzo 1998). A seguito di ricorso avverso detto provvedimento, la Commissione di revisione di II grado ha ritenuto che "la valutazione di I grado relativa al vilipendio della religione non è competenza della Commissione che ha il solo compito di stabilire se il film è visibile, dovendosi sul punto pronunciare l'autorità giudiziaria cui spetta per legge l'espressione di tale ipotesi". Pertanto, il nulla osta è stato concesso anche se con il divieto di visione per i minori di anni 18 a causa delle "ripetute scene di rapporti sessuali e di violenza di vario genere che possono turbare la sensibilità dei predetti minori" (Decr. 16 marzo 1998). Il Decreto ministeriale di appello veniva impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio per "eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione". Il Tribunale Amministrativo rigettava il ricorso, condividendo la decisione della Commissione di revisione di II grado. Uguale esito processuale era dato dalla sentenza 24 febbraio 2000, n. 1005, del Consiglio di Stato. I testi completi dei provvedimenti sono consultabili sul sito www.cinecensura.com.

⁷¹ Trib. Roma, sent. 01 ottobre 2001, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.dejure.it.

⁷² C. App. Roma, sez. III pen., sent. 16 febbraio 2004, n. 1288, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.dejure.it.



e ha determinato il ricorso all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 404 c.p., ritraeva la protagonista in un atto di autoerotismo con un crocifisso. La *querelle* si è chiusa nello stesso anno con un decreto di archiviazione del Tribunale di Venezia sul presupposto che "il film è un'opera d'arte e dunque non è offensivo"⁷³.

Benché non protagonisti di vicende giudiziarie, anche alcuni film di più recente produzione sono stati criticati per presunte lesioni del sentimento religioso degli spettatori. L'opera cinematografica *La Scuola Cattolica* del 2021 per la regia di Stefano Mordini, vietata ai minori di anni diciotto dalla Terza Sezione della Commissione di revisione cinematografica⁷⁴, è stata accusata di "generalizzare banalmente e di trascurare, con una lettura superficiale, l'ispirazione etica degli istituti cattolici"⁷⁵. Al confine tra satira e blasfemia è la pellicola *Santocielo* di Salvo Ficarra e Valentino Picone del 2023, incentrata sulla decisione presa in un Paradiso caotico da un Dio imbranato di inviare, in occasione di un secondo diluvio universale, un nuovo Messia ma questo segno di salvezza incontra alcuni imprevisti (la scena dell'Annunciazione ambientata in un pub, la gravidanza affidata a un uomo, la nascita di un Messia di sesso femminile, l'innamoramento tra l'angelo e una suora). La Commissione Film della Conferenza episcopale italiana ha giudicato il film come

"una storia stiracchiata poco convincente e senza una chiara traiettoria. Il problema nel film è la sequela di stereotipi disseminati qua e là con poco controllo ed originalità, che banalizzano il tema affrontato"⁷⁶.

Accuse di vilipendio alla religione cattolica sono state mosse anche al film *Parthenope* di Paolo Sorrentino del 2024 per la scena che ritrae la protagonista nuda e ornata soltanto dei gioielli del Tesoro di San Gennaro⁷⁷ nel momento di compiere un atto sessuale con il vescovo di

⁷³ Per un approfondimento si rinvia a **M. PENASSO**, *Cinecensura: 100 anni di revisione cinematografica in Italia*, in *Historia Magistra. Rivista di storia critica*, 2, 2015, p. 117 ss.

⁷⁴ Circa i motivi del divieto e la vicenda giudiziaria che vede protagonisti la casa di distribuzione della pellicola Warner Bros. e l'organo ministeriale, **M. CORSALINI**, *(Non) è stata la mano di Dio. Il film "La Scuola Cattolica" vietato ai minorenni dalla Commissione di revisione cinematografica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 7, 2022, p. 29 ss.

⁷⁵ La citazione è tratta dalla pagina ufficiale dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Conferenza episcopale italiana e il cui testo integrale è consultabile sul sito www.educazione.chiesacattolica.it.

⁷⁶ La scheda tecnica completa contenente la valutazione pastorale è consultabile sul sito www.commissionefilmcei.it.

⁷⁷ Sui profili canonistici del Tesoro di San Gennaro si rinvia ampiamente ad A.



Napoli. A giudizio della Commissione Film della Conferenza episcopale italiana la ripresa “appare come una scivolata gratuita e grottesca che sa di cattivo gusto oltre che di mancanza di rispetto”⁷⁸.

La relazione ossimorica tra libertà di espressione artistica e tutela della libertà religiosa emerge con chiarezza già in un contesto sociale e culturale, come quello contemporaneo o di poco successivo all’entrata in vigore della Costituzione, caratterizzato da una certa omologazione confessionale. I provvedimenti di censura delle Commissioni di Revisione Cinematografica avallati dalle decisioni della magistratura lo hanno evidenziato. Tuttavia, il pluralismo confessionale che permea non solo la società ma anche la produzione normativa⁷⁹ non consente più una rigida bipartizione tra pellicole blasfeme e non, favorendo una sovrapposizione tra libertà di pari tutela costituzionale che i giudici-spettatori hanno il dovere di appianare.

5 - L’art. 19 Cost. e l’art. 33 Cost. in scena: da antagonisti a coprotagonisti

La connessione tra la settima arte e le religioni pone un problema di definizione dei confini tra libertà di espressione artistica (art. 33, primo comma, Cost.)⁸⁰ e tutela della libertà religiosa (art. 19 Cost.)⁸¹.

GUARINO (a cura di), *La Cappella del Tesoro di San Gennaro. Identità civile e dimensione religiosa*, Jovene, Napoli, 2017.

⁷⁸ La Commissione Film della Conferenza episcopale italiana ha affermato che il film richiede la presenza di un pubblico adulto. La scheda tecnica completa contenente la valutazione pastorale è consultabile sul sito www.commissionefilmcei.it.

⁷⁹ Cfr. A. MASTROPIETRO, *Solo un diritto interculturale ci può salvare? Prospettive e problemi di corologia giuridica*, in *Calumet - intercultural law and humanities review* (www.calumet-review.com), 14, 2022, p. 75 ss.

⁸⁰ Sulla libertà artistica quale declinazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), G.G. CARBONI, *Le forme di tutela della libertà artistica nel diritto comparato*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2019, p. 37 ss., il quale sottolinea che la creazione artistica non è funzionale al mero scambio di informazioni che si verifica tramite l’esercizio della libertà di pensiero, ma si caratterizza per la presenza di valori estetici, emozionali e dal forte carattere anche irrazionale.

⁸¹ Cfr. P. FLORIS, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, p. 175 ss., la quale ricorda l’omicidio del regista olandese Van Gogh, ucciso nel 2004 per la produzione del film *Submission* che denunciava la condizione delle donne musulmane, e anche la proiezione nel 2007 in America del film *September Dawn* di Cain la cui sceneggiatura, che ritraeva la strage di 120 migranti diretti verso la California a opera di fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi Giorni, è stata accusata di vilipendio della religione mormone; F. BOESPFLUG, *La caricatura e il sacro*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 8 ss., analizza il caso delle vignette



La produzione di un film può ledere il sentimento religioso dello spettatore che in quell'opera percepisce come ridicolizzati o offesi i principi del gruppo religioso cui appartiene. La tutela costituzionale riconosciuta a questi diritti fondamentali di pari rango impone un'operazione di bilanciamento⁸² per distinguere i casi di esercizio legittimo della libertà di cui all'art. 33 Cost. da quelli che invece sono realmente offensivi di una fede religiosa e dell'identità del fedele⁸³.

Se è vero che la manifestazione del pensiero è libera⁸⁴, salvo il limite del buon costume (art. 21, sesto comma, Cost.)⁸⁵, e si eleva a "diritto primario che si aggiunge e si affianca alle altre guarentigie costituzionali, ma sembrerebbe che di queste essa rappresenti la premessa, vale a dire il presupposto necessario"⁸⁶, è altrettanto vero che la libertà artistica proclamata dall'art. 33, primo comma, Cost. non può essere, almeno formalmente, compressa⁸⁷. Tuttavia, "in assenza di cause di limitazione varranno le regole generali, ovvero i limiti derivanti da altri valori di rango costituzionale"⁸⁸, tra i quali è possibile annoverare la libertà religiosa.

satiriche pubblicate dal giornale danese *Jyllands-Posten* che nel 2005 diffonde 12 caricature di Maometto, causando l'indignazione delle comunità musulmane presenti in Europa; per una prospettiva comparativa, **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce: blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 95 ss.

⁸² Una precisa analisi della giurisprudenza sul tema è presentata da **G. PINO**, *Diritti della personalità e libertà di creazione artistica: il difficile bilanciamento*, in *Giurisprudenza di merito*, 2, 2000, p. 301 ss.

⁸³ Cfr. **N. MARCHEL**, "Sentimento religioso» e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa", Giuffrè, Milano, 2006, p. 4 ss.

⁸⁴ Circa l'inesistenza di limiti alla libertà di espressione, anche quando diventa libertà di dissacrazione, **A. CAZZULLO**, *Le mille matite della libertà*, in *AA.V V., Noi e l'islam. Religione, politica, cultura. Le voci di un confronto*, Corriere della Sera, Milano, 2015, p. 75 ss.

⁸⁵ Per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale che qualifica la libertà di manifestazione del pensiero come il più alto dei diritti primari e fondamentali della Costituzioni, **C. CARUSO**, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bononia University Press, Bologna, 2013, p. 216 ss.

⁸⁶ **M. PARISI**, *Satira e religioni nel prisma della libertà di espressione. Verso una ridefinizione dei confini della manifestazione del pensiero?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2015, p. 390.

⁸⁷ Sulla disciplina costituzionale dell'arte, che è possibile esercitare nella libertà totale, si rinvia a **S. FOIS**, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 90 ss.; **F. RIMOLI**, *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 1992, p. 247 ss.

⁸⁸ **A. CRISMANI**, *Libertà dell'arte e limiti del diritto*, in *Diritto, economia e società. In ricordo di Luisa Cusina*, a cura del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, Eut, Trieste, 2018, p. 57.



La tutela del sentimento religioso individuale⁸⁹ e collettivo⁹⁰ deve rappresentare un argine per la manifestazione della libertà di espressione artistica⁹¹. Tuttavia, appare arduo individuare i criteri in forza dei quali un'opera cinematografica sia una mera modalità di esercizio di questa libertà oppure sia potenzialmente lesiva del diritto di cui all'art. 19 Cost.

Questa difficoltà sembra essere stata superata dai giudici statunitensi nella vicenda che ha visto protagonista l'episodio *Il miracolo* nel film *L'Amore* per la regia di Roberto Rossellini e proiettato in Italia nel 1948. Il *New York State Board of Regents* aveva definito la pellicola come sacrilega perché rappresentava con toni blasfemi l'Immacolata Concezione e la *Motion Picture Association of America* (MPAA) ne aveva proibito la visione in quanto il film violava uno Statuto di New York che legittimava il divieto di film per specifici motivi⁹². Il caso *Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson* è giunto dinanzi alla Suprema Corte degli Stati Uniti d'America che, con la sentenza 26 maggio 1952, n. 522⁹³, nota come *The Miracle Decision*⁹⁴, ha affermato l'incostituzionalità di una restrizione preventiva sulle opinioni religiose e l'impossibilità di censurare un film da un punto di vista religioso in quanto

"esso è una modalità di esercizio della libertà di espressione protetta dal Primo emendamento e nella prospettiva della libertà di parola uno Stato non ha alcun legittimo interesse a proteggere una qualsiasi religione, o tutte le religioni, da espressioni a loro sgradite"⁹⁵.

⁸⁹ Una possibile nozione è stata enunciata dalla Corte costituzionale che, con sent. n. 440 del 1995, ha evidenziato il particolare legame emotivo tra l'individuo e la propria credenza sul senso ultimo della vita. Pertanto, il sentimento religioso individuale è stato inteso come valore afferente alla coscienza religiosa del singolo e appartenente in egual misura a tutti i credenti.

⁹⁰ In merito al sentimento religioso collettivo quale intesa della società intorno al valore sociale della religione si rinvia a **V. PACILLO**, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 19 ss.

⁹¹ Cfr. **A. FUCCILLO**, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 259 ss.

⁹² Per un approfondimento si rinvia a **L. WITTERN-KELLER, R.J. HABERSKI**, *The Miracle Case. Film Censorship and the Supreme Court*, University Press of Kansas, Kansas, 2008, p. 69 ss.

⁹³ Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito www.case.law.vlex.com.

⁹⁴ Cfr. **M. BERNSTEIN**, *Controlling Hollywood. Censorship and Regulation in the Studio Era*, The Athlone Press, London, 2000, p. 203 ss.

⁹⁵ La sentenza è analizzata da **T. EASTLAND**, *Freedom of Expression in the Supreme Court. The defining cases*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham (Maryland), 2000, p. 203 ss.



La protezione legislativa italiana⁹⁶, entrata in vigore a seguito dei diversi rilievi di incostituzionalità sollevati dal giudice delle leggi⁹⁷, ha delineato la tutela penale del sentimento religioso “come corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa”⁹⁸. Essa richiede nella condotta (definita in modo piuttosto generico⁹⁹) dell’agente il dolo generico, ossia

⁹⁶ In attuazione del principio di eguale libertà delle confessioni religiose e del principio supremo di laicità, la riforma del Codice penale a opera della legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*, ha abrogato l’art. 402 c.p. (Vilipendio della religione dello Stato) e l’art. 406 c.p. (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) e ha esteso a tutte le confessioni religiose la tutela di cui all’art. 403 c.p. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), art. 404 c.p. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) e art. 405 c.p. (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa). Inoltre, il reato di cui all’art. 724 c.p. (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) è stato depenalizzato. Sul punto la dottrina è assai copiosa. *Ex plurimis* si rinvia ad **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 “Modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione”*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, p. 437 ss.; **M. MANTOVANI**, *L’oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *Indice penale*, 9, 2006, p. 239 ss.; **M. ROMANO**, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2-3, 2007, p. 493 ss.; **N. MARCHEI**, *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento religioso e tutela dell’identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, p. 153 ss.; **A. GIANFREDA**, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 58 ss.; **F. LONGO**, *Vilipendere una confessione religiosa è ancora reato? Profili applicativi dell’art. 403 c.p.*, in *Giurisprudenza penale*, 11, 2018, p. 1 ss.; **P. CONSORTI**, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari, 2023, p. 279 ss.; **A. LICASTRO**, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 199 ss.

⁹⁷ Corte cost., sent. n. 188 del 1975, n. 440 del 1995, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002, n. 168 del 2005. Sul punto si rinvia a **F.C. PALAZZO**, *La tutela della religione tra egualianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, in *Cassazione penale*, 1, 1996 p. 47 ss.; **G. CASUSCELLI**, «L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in *materia di vilipendio della religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2001, p. 1119 ss.; **M.C. IVALDI**, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004; **R. MAZZOLA**, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, p. 65 ss.; **D. PULITANÒ**, *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2006, p. 55 ss.; **L. LACROCE**, *La tutela penale del sentimento religioso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2012, p. 663 ss.

⁹⁸ **A.G. CHIZZONITI**, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, in *Laicidad y Libertades*, 6, 2006, p. 113; **R. BOTTA**, *La tutela penale del sentimento religioso nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. BOTTA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 29 ss., ha precisato che il legislatore penale ha inteso tutelare “da vilipendi in sé e per sé e nei suoi contenuti una religione, una fede o un convincimento religioso”.

⁹⁹ L’art. 403 c.p. punisce la pubblica offesa di una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa (primo comma) o di ministro di culto (secondo comma). La



l'intenzione di offendere una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa (art. 403, primo comma, c.p.), di un ministro di culto (art. 403, secondo comma, c.p.) o di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto (art. 404 c.p.).¹⁰⁰

L'opera cinematografica potrebbe integrare una delle fattispecie previste se, oltre alla realizzazione della condotta tipizzata dal legislatore, si provasse in giudizio la volontà del regista di "tenere a vile" una confessione religiosa. Diversamente, la finalità meramente artistica del cineasta dovrebbe consentire di escludere l'ipotesi delittuosa e, di conseguenza, la proiezione della pellicola non si esporrebbe ad accuse pur contenendo scene che ledono di fatto la religiosità degli spettatori.

In diverse occasioni l'antagonismo che ha coinvolto le libertà in esame sui grandi schermi ha necessitato di un'operazione di bilanciamento da parte degli organi giudicanti.

Tra i criteri invocati la Corte di Cassazione ha fatto leva sulla concretezza della lesione (sia della condotta che del destinatario) scaturita dall'esercizio di un diritto a danno dell'altro:

"in materia religiosa la critica è lecita quando si traduca nell'espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, mentre trasmoda in vilipendio quando, attraverso un giudizio sommario e gratuito, manifesti un atteggiamento di disprezzo"¹⁰¹.

In questa prospettiva anche i giudici di merito, pronunciandosi in merito alla pubblicazione di un articolo di giornale dal titolo *"Strage in un giornale a Parigi. Questo è l'Islam"*, hanno ritenuto che una lesione soltanto astratta non sia idonea a invocare una tutela della libertà religiosa, in quanto

"il delitto di cui all'art. 403 c.p. richiede che l'offesa sia rivolta a persone determinate che professano la religione o a un ministro di culto, non essendo sufficiente un epiteto offensivo rivolto alla

fattispecie di cui all'art. 404 c.p. si configura mediante vilipendio con espressioni ingiuriose (primo comma) e punisce chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto.

¹⁰⁰ Sui limiti della riforma del 2006, che non qualifica più la religione come oggetto autonomo di tutela se non tramite un'aggressione a persone o cose, **M. PELISSERO**, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione; occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2006, p. 1197 ss.

¹⁰¹ Cass., sez. III, sent. n. 1952 del 2016, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.dejure.it.



generalità indifferenziata di un determinato credo o al credo religioso in quanto tale”¹⁰².

Pertanto, dovrebbe ritenersi che lo spettatore possa invocare la tutela se, dopo aver assistito alla proiezione, ritenga di essere stato leso nella propria libertà religiosa oppure l’offesa sia stata rivolta alla categoria di fedeli alla quale egli appartiene e non a una indistinta generalità¹⁰³.

Questa posizione è stata sostenuta altresì dai giudici europei in relazione ai profili risarcitori derivanti dalla lesione di una libertà fondamentale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato infatti che

“viola l’art. 10 della Convenzione la condanna penale a una sanzione pecuniaria sproporzionata per la pronuncia di espressioni blasfeme, qualora l’autorità giudiziaria nazionale non contemperi la libera manifestazione del proprio diritto di critica con l’altrui libertà religiosa e le dichiarazioni del ricorrente non siano state idonee a suscitare indignazione giustificata o tali da incitare all’odio o a turbare in altro modo la pace religiosa e la tolleranza”¹⁰⁴.

Un diverso orientamento ha ritenuto prevalente invece la libertà religiosa anche in presenza di “offese genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli, tutelando la norma il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente a una determinata confessione religiosa” (Cass., sent. n. 10535 del 2008; sent. n. 1952 del 2017; sent. n. 1253 del 2024). Secondo questa interpretazione la tutela delineata dall’ordinamento giuridico avrebbe a oggetto la libertà religiosa collettiva, cioè dei fedeli senza alcuna distinzione, superando la posizione giurisprudenziale, avallata dalla dottrina maggioritaria, che ha affermato la configurabilità del reato quando l’offesa è riferita a una o

¹⁰² Trib. Milano, sez. X, sent. 10 luglio 2018, n. 8539, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.dejure.it.

¹⁰³ In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Latina che, con sent. 24 ottobre 2006, n. 1725, ha escluso la punibilità di alcune vignette satiriche raffiguranti il Papa e altri ministri di culto in atti sessuali esplicativi in quanto esse erano state pubblicate su un sito a carattere erotico e come tale difficilmente visitato dai fedeli, cioè da persone che avrebbero potuto sentirsi offese dalle caricature erotiche ivi raffigurate. Sul punto si rinvia a **U. ADAMO**, «*Senza distinzione ... di religione. Libertà di manifestazione del pensiero e tutela del sentimento religioso*, in *Consulta online*, 1, 2018, p. 50 ss.

¹⁰⁴ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. I, sent. 15 settembre 2022, n. 8257, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.dejure.it. Per un commento si rinvia a **F. D’ARCANGELO**, *Libertà di espressione e persecuzione penale della blasfemia secondo la Corte EDU*, in *Cassazione penale*, 1, 2023, p. 299 ss.



più persone determinate o determinabili¹⁰⁵. In tal senso, sarebbe sufficiente che la pellicola proiettata nelle sale cinematografiche contenga una o più scene che dileggiano una confessione religiosa per legittimare l'applicazione delle norme penali a protezione del sentimento religioso di una certa collettività di persone, a prescindere dalla effettiva visione della pellicola e della lesione che concretamente lo spettatore ritiene di aver subito.

Una possibile linea di demarcazione tra le libertà 'in scena' è stata tracciata dall'interpretazione secondo la quale la tutela del diritto di cui all'art. 19 Cost. prevale quando l'espressione di scherno o offensiva "costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato"¹⁰⁶.

Le ricostruzioni giurisprudenziali esaminate sembrano favorire l'adesione a quell'orientamento che ritiene sussistere il vilipendio in presenza di effettive ragioni offensive che giustifichino le incriminazioni, in quanto

"l'interesse che si mira a salvaguardare, per giustificare il ricorso alla forma qualitativamente più grave di reazione dell'ordinamento (la sanzione penale), deve risultare significativamente rilevante, apprezzabile e, quindi, meritevole di protezione alla luce del complessivo assetto di valori delineato dalla Costituzione"¹⁰⁷.

Si potrebbe parlare dunque di proiezioni cinematografiche degli artt. 403-404 c.p. quando lo spettatore si ritenga concretamente leso nel suo sentimento religioso, non essendo rilevante che la pellicola offenda

¹⁰⁵ Cfr. **F. BASILE**, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2018, p. 1 ss.; **N. MARCHEI**, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il caso Oliviero Toscani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2020, p. 25 ss.

¹⁰⁶ Prevale invece la libertà di manifestazione del pensiero, riferibile in modo estensivo anche alla libertà di espressione artistica, quando "il vilipendio non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano". Sul punto, Cass., III sez. pen., sent. 13 ottobre 2015, n. 41044; Cass., III sez. pen., sent. 17 gennaio 2017, n. 1952.

¹⁰⁷ **A. LICASTRO**, *Il "nuovo" volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti "reati di opinione"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2020, p. 58.

direttamente la confessione religiosa alla quale egli appartiene, ossia “quel sentimento inteso nella sua dimensione collettiva”¹⁰⁸.

Senza dubbio la libertà di espressione artistica non può essere esercitata violando “le regole-base di convivenza civile, il rispetto ‘ordinario’ dovuto alla persona, alla dignità delle sue componenti identitarie, comprese quelle religiose”¹⁰⁹. Parimenti, la libertà religiosa non dovrebbe costituire un argine all’esercizio della libertà di espressione artistica del regista¹¹⁰, se esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. È opportuno quindi che l’attività di bilanciamento alla quale i giudici sono costantemente chiamati contribuisca al passaggio dal ruolo di antagoniste che spesso caratterizza le libertà rappresentate sul grande schermo a quello di coprotagoniste¹¹¹. Sul presupposto che “nessun diritto è tiranno nei confronti degli altri”¹¹² e poiché si tratta di “due beni giuridici destinati ad una convivenza mite, senza sopraffazioni dell’uno rispetto all’altro, com’è necessario in una società in cui devono convivere fedi, culture e tradizioni diverse”¹¹³, entrambe le libertà mirano allo sviluppo della personalità dell’uomo.



¹⁰⁸ **F. BASILE**, *A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011, p. 14.

¹⁰⁹ **P. FLORIS**, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, cit., p. 194.

¹¹⁰ Sul punto si è già pronunciata la Corte di Cassazione (sent. n. 12744 del 1998) la quale, in riferimento a un caso di diffamazione di un gruppo di Testimoni di Geova, ha ritenuto che il reato in oggetto “non può essere escluso in base alla tesi secondo la quale in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero sarebbe privo di limiti, perché siffatta tesi è inaccettabile, dato il fondamentale principio, imprescindibile per la civile convivenza, del bilanciamento dei valori e dei diritti della Costituzione”.

¹¹¹ In tal senso, **C. SALAZAR**, *Le “relazioni pericolose” tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2008, p. 5 ss., evidenzia che ciascuna delle libertà in scena tutela il diritto alla diversità.

¹¹² Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85, il cui testo integrale è consultabile sul portale www.dejure.it. Per un approfondimento si rinvia a **L. BUTTI**, *Non esistono diritti tiranni. Come orientarsi tra diritti in conflitto*, Mimesis, Milano, 2023, p. 84 ss.

¹¹³ **N. COLAIANNI**, *Diritto di satira e libertà di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2008, p. 3.